LE UNIONI CIVILI

Informazioni generali

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l'unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza. Le parti (o la persona che ha avuto, dalle stesse, speciale incarico) che intendono richiedere la costituzione dell'unione civile all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Vittore Olona devono rivolgersi ai Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile. L'Ufficiale dello stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale, tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti. Dalla formale comunicazione alle parti di chiusura delle verifiche da parte dell'Ufficiale dello stato civile, ed entro i successivi 180 giorni, potrà essere costituita l'unione civile. Per costituire l'unione civile in altro Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell'unione civile è necessario presentare formale istanza, pagando in contanti il diritto fisso di € 16,00 direttamente all'Ufficiale di Stato Civile (non saranno accettate marche da bollo presentate dagli interessati) per il rilascio della delega ai sensi dell'art. 70-quater del D.P.R. n. 396/2000 da ritirare successivamente presso lo stesso ufficio.

Altre Informazioni

La coppia ha la facoltà di dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte col cognome diverso potrà anteporlo o posporlo al proprio. Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell'unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.). In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.). Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede. (art. 30 Legge 215/95).

Lo scioglimento dell'unione civile ha effetto immediato, non è previsto alcun periodo di separazione e si attua ad istanza della parte interessata con una procedura identica a quella della costituzione della stessa.

Costo del procedimento di costituzione/scioglimento dell'unione civile: euro 16,00 da pagare in contanti presso l'ufficio di stato civile.

Delega alla costituzione dell'unione civile

L'art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 396/200, prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, possa delegare cittadini italiani "…che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale…" alla costituzione dell'unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Gli interessati, che non ricadano nelle incompatibilità di cui all'art. 6 del medesimo D.P:R. n. 396/2000 (…L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado o in

linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti…) devono presentare personalmente, indifferibilmente almeno 30 giorni prima della celebrazione, l'allegata istanza su modello Pdf scaricabile dal sito.

Requisiti

Possono chiedere l'unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Per i cittadini italiani non occorre produrre alcuna documentazione, la stessa sarà acquisita d'ufficio. Gli stranieri dovranno produrre una dichiarazione rilasciata della competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile (art. 116 del c.c.). Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile) e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche Convenzioni in materia.
Nel caso che il proprio Paese non riconosca gli effetti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso nel proprio ordinamento, in luogo del nulla osta deve essere presentata una dichiarazione di stato civile libero contenente altresì le generalità complete del cittadino e quelle dei suoi genitori unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato scaricabile dal sito) sottoscritta dall'interessato attestante che l'unione civile nel proprio paese non è riconosciuta.

Sono cause impeditive (pena la nullità dell'atto) per la costituzione dell'unione civile:
– la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
– l'interdizione di una delle parti per infermità di mente
– la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
– la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni, maggiorenni e che comprendano la lingua italiana (in caso contrario è necessario incaricare un interprete) con documenti d'identità in corso di validità.

Per il luogo e la data della cerimonia, le parti dovranno prendere visione del protocollo cerimoniale previsto per i matrimoni civili (e da intendersi esteso anche alle unioni civili) con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2007.

Matrimonio o unione civile costituita all'estero

Il matrimonio, o altro istituto analogo, costituito all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso, residenti in Italia produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. La trascrizione in Italia nei registri delle unioni civili (parte II) dell'atto di matrimonio estero o altro istituto analogo, (originale o copia conforme tradotta in lingua italiana e legalizzata/Apostillata a norma di legge) potrà avvenire:
• tramite invio da parte dell'autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione
• consegna da parte degli interessati (o da persona munita di delega), previa compilazione dell'istanza scaricabile dal sito.